



# COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

**Medaglia d'oro al Merito Civile**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Imposta sulla pubblicità

Capo III - Modalità per il rilascio della autorizzazioni

Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V - Sanzioni

Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo

Capo VII - La gestione del servizio in generale

Capo VIII - Norme transitorie

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

(art. 1 d.lgs. n. 507/93)

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Lenola dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## ART.2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(art. 2 d.lgs. n. 507/93)

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 il Comune appartiene alla 5<sup>a</sup> Classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso inferiore a 10.000 abitanti ( n. 4176).

## ART.3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, il Comune di Lenola suddivide le località del proprio territorio in un' unica categoria.

## ART.4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(art. 3, c.3, d.lgs. n. 507/93)

Il piano generale delle affissioni, che sarà approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale, deve essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'affissione informativa deve essere concentrata presso centri civici, commerciali, direzionali e presso i centri scolastici;
- La pubblicità relativa ad annunci per manifestazioni e feste locali deve essere dislocata lungo la viabilità principale e lungo viali di circonvallazione;
- Gli impianti dovranno essere dislocati, all'interno del centro storico, lungo le direttrici di maggior traffico pedonale;
- Nelle frazioni sarà garantita la presenza di numero minimo di supporti pubblicitari sia di tipo informativo che commerciale;
- La pubblicità di tipo commerciale deve essere collocata lungo la viabilità principale ed i parcheggi.

E' fatta salva la competenza del Comune di apportare le eventuali modifiche che si renderanno necessarie per l'adeguamento dello stesso ai dettati normativi del Regolamento Edilizio, dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) del Codice della Strada (D.LGS. 30/04/92 n.285, D.LGS. 10/09/93 N.360) e al Regolamento di Polizia Municipale.

## ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

(art. 3 d.lgs. n. 507/93)

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Cartelli a stendardo (mono o bifacciali);
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);
- trespoli/colonnine;
- cavalletti bifacciali/panchine bifacciali;
- fermate bus;
- materiale di arredo urbano in genere;
- cartelli con forma a bandiera.

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) sono determinate dal piano generale degli impianti.

## ART. 6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

(art. 3 d.lgs. n. 507/93)

Atteso che la quantità degli impianti pubblicitari rispondente alle esigenze del Comune di Lenola, nel rispetto dei parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.L.vo 507/1993, verrà

determinata nel piano di cui agli artt. precedenti, **tenuto conto che alla data odierna la loro superficie complessiva è pari a mq 53,00**, la ripartizione degli stessi viene così fissata:

1. **mq 10,60, pari al 20 %** degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;

2. **mq. 42,40, pari all'80%** degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura commerciale.

Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si manda al capo III del presente Regolamento.

## CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

### ART.7 – OGGETTO (art. 5 d.lgs. n. 507/93)

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del Decreto Legislativo del 15.11.93, n.507.

**Per luoghi pubblici** si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

**Per luoghi aperti al pubblico** si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ART.8 - SOGGETTO PASSIVO (art. 6 d.lgs. n. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale sulla pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

### ART. 9 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono deliberate ogni anno dalla G.C. entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno.

## ART.10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

(art. 12 d.lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal c. 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni di imposte a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

## ART. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

(art. 13 d.lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.10 comma 4 del presente Regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe in vigore.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## ART.12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(art. 14 d.lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa in vigore.
2. Per la pubblicità di cui al primo comma di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa approvata dalla G.C.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

## ART. 13 - PUBBLICITA' VARIE

(art. 15 d.lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata dalla G.C.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella vigente.

## ART.14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 16 d.lgs. n. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## ART.15 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 17 d.lgs. n. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché

- siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili ai quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto del metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) mq;
- m) le pubblicità in qualunque modo realizzate, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche in impianti con capienza inferiore a tremila posti.

### CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI

(art. 8 d.lgs. n. 507/93)

Il presente Regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada, tenendo fermamente conto che al momento della messa in opera degli impianti pubblicitari devono essere rispettate le condizioni minime di sicurezza stradale.

Per le strade provinciali e statali è necessario acquisire il preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal Centro Abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

- 1) La domanda in carta da bollo indirizzata al Sindaco e contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
- 2) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, i colori in esso contenuti nonché le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la planimetria con la esatta ubicazione;
- 3) Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;
- 4) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tecnico urbanistico.

## ART.17 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.
2. Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
3. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni all'offerente-richiedente con l'indicazione dei vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.
4. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

## ART. 18 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

(art. 3, c.3, d.lgs. n. 507/93)

1. Il Comune di Lenola destina il 10% del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.
3. Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:
  - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) a seguito di proposta del settore urbanistico, riferite ad insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 4.
4. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni all'offerente - richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.
5. In ogni caso, la Giunta contatterà più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere insindacabilmente la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.
6. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle affissioni.
8. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.
9. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnicourbanistico. Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.
10. Le convenzioni stipulate con soggetti, esterni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro efficacia fino alla loro scadenza naturale.

## CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## ART.19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 18 d.lgs. n. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di

- rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 6 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Ulteriori spazi privati verranno eventualmente concessi seguendo l'iter autorizzativo di cui alla lettera b) del precedente articolo 18, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze verificate dal settore urbanistico.
  3. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3000 abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo.

#### Art. 20 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 19 d.lgs. n. 507/93)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i rispettivi periodi è quella indicata dalle tariffe approvate dalla G.C. e che verranno allegate al presente Regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 28; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### ART.21 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

(art. 20 d.lgs. n. 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 22;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### ART. 22 - ESENZIONI DAL DIRITTO

(art. 21 d.lgs. n. 507/93)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di lega, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART. 23 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. (art. 22 d.lgs. n. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro **180** giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### CAPO V

#### SANZIONI

#### ART. 24 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune entro **cinque** anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

## ART. 25 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi si rimanda al vigente regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con atto di C.C. n. 83/98 e successive modificazioni.

## ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

(art. 24 d.lgs. n. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da **euro 206,58 ad euro 1.549,37** con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.4 e seguenti.

## CAPO VI

### MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

## ART. 27 DICHIARAZIONE

(art. 8 d.lgs. n. 507/93)

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con onsequente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

#### ART. 28 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(art. 9 d.lgs. n. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il Comune autorizza il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciali.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a € 1.549,37(ex tre milioni di lire).
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.
6. Entro il termine di **cinque** anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di **180** giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### CAPO VII

#### LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE

##### ART.29 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO.

Il Comune di Lenola gestisce nei modi e nelle forme che riterrà più convenienti ed opportuni, il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

##### ART.30 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali

comunque attinenti alla pubblicità e alle pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

#### ART. 31 - DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

Per le pubbliche affissioni, la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità, la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione degli atti dell'ufficio.

### CAPO VIII NORME TRANSITORIE

#### ART.32 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

#### ART.33 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

#### ART. 34 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata in materia.

=====

*Il presente Regolamento, che si compone di n. **34** articoli, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 27.11.2009 è stato affisso, all'Albo pretorio del Comune, unitamente alla citata deliberazione, in data 01.12.2009 per quindici giorni consecutivi.*

*Dell'avvenuta pubblicazione e del deposito nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico del Regolamento approvato, è stata data notizia con apposito manifesto.*

*Copia del Regolamento è stata trasmessa alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 04.12.2009, ossia entro **trenta** giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione.*

*Il Regolamento è stato altresì pubblicato sul sito web dell'Ente.*

Dalla Residenza Municipale, addì 04.12.2009